

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE ID 2092 – BUONI PASTO - EDIZIONE N. 9 - LOTTO 15

tra

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**"),

e

E.P. S.p.A. con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26 00195, - (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

Congiuntamente anche le "**Parti**"

premesse che

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 16/06/21, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto per le pubbliche amministrazioni;
- il massimale della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Convenzione medesima, è pari a Euro 38.750.000,00;
- alla data del 18/05/2023 si è riscontrata un'erosione prossima al massimale del 91%, pari cioè a circa Euro 35.339.026,70;
- tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle



amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto massimale;

- in proposito, l'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l'incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), (richiamati peraltro anche dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 dell'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e, segnatamente:
 - si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile:
 - Tutti i lotti regionali di Buoni Pasto 9, ad eccezione del lotto 5 (Toscana), sono esauriti/scaduti e le Amministrazioni che avevano emesso almeno un ordine nei predetti lotti regionali stanno ordinando nei tre lotti accessori della BP9.
 - La pianificata stipula e attivazione dell'AQ Buoni pasto 10 è stata messa in discussione da una molteplicità di ricorsi che ne impediscono l'implementazione definitiva.
 - Alla luce del quadro generale del contenzioso è nostra intenzione procedere l'8/9 maggio alla stipula dei lotti 3, 5, 6, 13 e 14 di AQ Buoni Pasto 10 non oggetto dei ricorsi pendenti.
 - In particolare, per quanto riguarda i lotti 3 e 6 di AQ Buoni Pasto 10, gli stessi verranno attivati quasi contestualmente alla stipula, mentre per il lotto 5 l'attivazione sarà rinviata alla fine di ottobre 2023 o all'esaurimento anticipato del corrispondente lotto della Buoni Pasto 9 (è necessario, infatti, attendere la naturale scadenza al 28.10.2023).
 - I lotti 13 e 14 di AQ Buoni Pasto 10 sono lotti accessori e pertanto saranno attivati solo all'esaurimento dei rispettivi lotti regionali.
 - Per quanto riguarda tutti i restanti lotti oggetto di ricorso, attenderemo la discussione del



merito chiedendo ove possibile l'anticipazione del dispositivo in modo da poter eventualmente procedere con le attività conseguenti in caso di esito positivo per Consip.

- Si ricorda inoltre, che l'attivazione della Convenzione Buoni pasto 9 è stata a suo tempo posticipata a causa dell'impossibilità di effettuare le verifiche ispettive pre-stipula in ragione della situazione emergenziale, nonché di un contenzioso che ha bloccato per oltre un anno l'aggiudicazione di due lotti.
- Lo slittamento dell'aggiudicazione della gara Buoni pasto ed. 9 ha quindi determinato uno spostamento in avanti delle attività relative alla nuova edizione della gara (BP10), attività queste che hanno peraltro risentito delle difficoltà sempre derivanti dalla situazione emergenziale; si pensi ad esempio alle attività di consultazione del mercato, in un momento in cui gli operatori economici del settore erano particolarmente colpiti dalla crisi, con una riduzione dei fatturati ed una impossibilità logistica di gestire i rapporti con gli esercenti. Parimenti risultava particolarmente difficoltosa la consultazione con le Pubbliche Amministrazioni, che si trovavano anch'esse in una situazione di forte incertezza in termini di programmazione del loro fabbisogno, a fronte dell'adozione delle misure di smart working in via più o meno strutturale e delle conseguenti decisioni in merito all'erogazione o meno dei buoni pasto.
- Si rammenta, infine, che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 la categoria merceologica dei buoni pasto (servizio sostitutivo mensa) è stata individuata quale ulteriore categoria a cui si applica l'obbligo di acquisto tramite strumenti centralizzati di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012. In ragione di tale previsione normativa, quindi, Consip, è tenuta ad assicurare la continuità nell'erogazione del servizio in questione.



In conclusione, alla luce:

- dell'attuale indisponibilità della nuova edizione della gara AQ Buoni Pasto 10 dovuta ai ricorsi pendenti su numerosi lotti;
- dello sviluppo notevolmente rallentato (e in alcuni casi sospeso) dell'iniziativa BP10, dovuto dalle restrizioni connesse allo stato emergenziale;
- della rapida erosione del massimale del lotto 15 della Convenzione Buoni Pasto 9 legata ad una improvvisa attività di "prenotazione" dei buoni pasto da parte delle Pubbliche Amministrazioni; dovute alle incertezze dalla successiva edizione Buoni pasto 10;
- dell'obbligo per Consip di garantire la continuità nell'erogazione del servizio sostitutivo mensa attraverso buoni pasto alle Pubbliche Amministrazioni;

si rende necessaria l'estensione del sesto e settimo quinto contrattuale in quanto riconducibile alle sopra richiamate circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi del comunicato Anac del 23 marzo 2021.

- l'incremento conseguente a tale esigenza non altererebbe la natura generale del contratto;
- l'incremento del massimale di due quinti (40%), già espressamente previsto nella lex specialis di gara e quindi conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il Fornitore, non supera il 50% del valore originario del massimale medesimo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.



Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Articolo 2

Variatione del massimale della Convenzione

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. o), della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato - e dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di Euro 15.500.000,00 pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 54.250.000,00.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito all'articolo 5 della Convenzione.
3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.
4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi i Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.



Articolo 3

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, a fronte dell'incremento del massimale, il Fornitore integrerà: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. da REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 1950641 per un importo di Euro 310.000,00= (trecentodiecimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni da REVO Insurance S.p.A ed avente n. 1950654 per un importo di Euro 1.870.850,00= (unmilioneottocentosattantamilaottocentocinquanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi.
2. A garanzia degli ulteriori impegni contrattuali dovrà essere prodotta, entro n. 15 (quindici) giorni a decorrere dal ricevimento della presente, una cauzione, munita dell'autentica notarile della sottoscrizione, riportante:
 - a. la dicitura "Convenzione per la fornitura di Buoni pasto 9 lotto 15 (Accessorio SUD), Integrazione cauzione a garanzia della Consip S.p.A. n. 1950641 fino all'importo complessivo di Euro 434.000,00 e Integrazione cauzione a garanzia delle PA contraenti n. 1950654 fino all'importo complessivo di Euro 2.619.190,00."
 - b. la seguente clausola: "Restano ferme ed invariate tutte le condizioni della cauzione definitiva n. 1950641 e di quella contraenti n. 1950654 entrambi fornite da REVO Insurance S.p.A.."

Articolo 4

Clausola finale



1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, lì _____

CONSIP S.p.a.
Ing. Cristiano Cannarsa

E.P. S.p.A.
...

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;

Roma, lì _____

E.P. S.p.A.
...